

Ambiente (2)

La CGUE sulla compatibilità della normativa interna con quella comunitaria in tema di alimentazione a bioliquidi

Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza del 24 ottobre 2019, C-212/2018

[Approfondisci...](#)

La vicenda in esame trae origine dal ricorso promosso da una società titolare della gestione di una centrale termoelettrica alimentata a metano la quale - vistasi negare dall'Amministrazione l'autorizzazione a passare dall'alimentazione mediante combustibile metano all'utilizzo di un bioliquido derivante dalla raffinazione di oli vegetali - impugnava siffatto diniego, lamentandone l'illegittimità rispetto alle direttive 2008/98/CE sui rifiuti e 2009/28/CE sulla promozione dell'uso delle energie rinnovabili.

Il TAR Piemonte, sez. II, con ordinanza del 15 marzo 2018, n. 318, sollevava quindi questione pregiudiziale alla CGUE, essenzialmente richiedendo chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa contenuta nel D.lgs. n. 152 del 2006 (che qualifica il bioliquido come rifiuto) con la disciplina comunitaria.

La Corte, oltre ad aver operato una generale ricognizione in tema di definizione di rifiuto e distinzione tra quest'ultimo e il concetto di sottoprodotto, ha stabilito che *"l'articolo 6, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili...in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale un'istanza di autorizzazione a sostituire il metano – quale fonte di alimentazione di un impianto di produzione di energia elettrica che genera emissioni in atmosfera – con una sostanza ottenuta dal trattamento chimico di oli vegetali esausti deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di combustibili ottenuti dalla biomassa autorizzati a tal fine e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana"*.

La Corte ha infine concluso che spetterà al giudice del rinvio verificare se le ipotesi tratteggiate in sentenza ricorrano o meno nel procedimento principale, e decidere di conseguenza.